

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO, ACCOGLIENZA E SERVIZI ACCESSORI PER LE SEDI DI BOLOGNA DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti, dott.ssa Paola Mandelli, nata a il, domiciliato per la carica in Via ai sensi dell’art. 36 dello Statuto d’Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente con provvedimenti del Direttore Generale, Rep. n. 274/2021, prot. n. 9802 del 19.1.2021 e Rep. n. 8054/2022, prot. n. 387024 del 15.12.2022, rispettivamente di attribuzione delle competenze all’Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell’incarico dirigenziale di detta Area, domiciliata per la carica presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università;

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a ile residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti Rep. n., Prot n. del, è stata disposta l’approvazione del progetto per il servizio di portierato, accoglienza e supporto logistico alla funzionalità delle aule per le sedi di Bologna dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna ed in particolare il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con stessa determina del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti è stata disposta l’indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 76 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un contratto avente a oggetto il servizio di portierato, accoglienza e supporto logistico alla funzionalità delle aule per le sedi di Bologna dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, per un valore massimo stimato pari ad Euro 6.617.911,85 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con medesimo provvedimento di cui sopra sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione della lettera di invito;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, e ai sensi degli artt. 19 e 25 del D.lgs 36/2023 e delle verifiche di legge;
- con provvedimento del Dirigente dell’Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. del è stata

disposta l'aggiudicazione del servizio al concorrente

- *[eventuale]* in data..... con nota n. è stato avviato servizio in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023.

- **Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- l'offerta economica;
- *[eventuale]* la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di portierato, accoglienza e supporto logistico alla funzionalità delle aule per le sedi di Bologna dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. Il contratto d'appalto decorre dalla comunicazione di avvio comunicata dal Direttore dell'Esecuzione

(DEC).

2. *[Comma da lasciare solo in caso di avvio dell'esecuzione precedente alla stipula del contratto]*

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs 36/2023, mediante comunicazione del Direttore dell'Esecuzione. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

3. Il servizio ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del contratto di cui al co. 1 del presente articolo;

4. Nella comunicazione di avvio del servizio il DEC indicherà le modalità di avvio e eventuali prescrizioni specifiche del servizio in conformità al presente contratto.

5. In casi eccezionali è possibile procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

3. L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € 5.014.926,54 oltre IVA al 22%. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura/servizio.

2. Le tariffe orarie della prestazione pari a €sono state determinate dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1 del Dlgs. 36/2023.

3. Il corrispettivo contrattuale, determinato dalle tariffe orarie offerte moltiplicate per il numero di ore richieste ed effettivamente svolte nel periodo di riferimento, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.

2. L'Università si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett.

- a) del D.lgs 36/2023, esercitando un'opzione di ulteriore servizio nei seguenti casi: aumento del fabbisogno orario del servizio per un importo massimo complessivo pari a € 500.000,00 IVA esclusa in relazione ad un aumento delle sedi e/o ad un aumento del fabbisogno sulle singole sedi esistenti eccedente la stima iniziale. Al verificarsi della condizione sopra descritta il RUP comunicherà all'operatore l'esercizio dell'opzione quantificando l'entità del fabbisogno orario di servizio aggiuntivo con un preavviso di almeno 30 giorni. Le prestazioni saranno svolte agli stessi patti e condizioni della fase principale.
3. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023, per un valore massimo di € 1.102.985,31.

ARTICOLO 7 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Con cadenza semestrale a far data dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante verificherà la variazione del prezzo dei servizi sulla gli indici PC, IR e PPS, individuati nella Tabella D3, tenuto conto del CVP associato all'oggetto d'acquisto, come di seguito ponderati:
- all'indice dei prezzi al consumo (PC) è assegnato un peso pari al 5%;
 - all'indice di retribuzione (IR) è assegnato un peso pari al 72 %;
 - all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) è un peso pari al 23%.
2. La variazione sarà calcolata come differenza tra l'indice disponibile al momento della verifica e l'indice relativo al mese e anno del provvedimento di aggiudicazione e qualora dovesse verificarsi una variazione, in aumento o in diminuzione, del suddetto indice superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione. Sono applicate le seguenti formule:

$$Vt = \frac{It - I0}{I0} * 100$$

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, t$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato

La formula per il calcolo dell'indice di revisione del prezzo risulta essere la seguente:

$$Vt = w1 \times Vt(1) + w2 \times Vt(2) + \dots + wi \times Vt(i)$$

dove $Vt(1), Vt(2), \dots, Vt(i)$ sono le variazioni degli indici individuati e $w1, w2, wi$ i rispettivi pesi

3. *[eventuale]* In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
4. Qualora al momento della verifica non siano disponibili i dati su base mensile la variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice nel trimestre di rilevazione e quello corrispondente al trimestre del provvedimento di aggiudicazione.
5. Qualora venga accertata la variazione, il RUP comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali ancora da eseguire al giorno successivo alla data della verifica.
6. Il pagamento del maggiore importo, se la variazione è in aumento o il recupero del minor prezzo se la variazione è in diminuzione, sarà effettuato sul primo pagamento successivo alla comunicazione della variazione.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il DEC.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del contratto dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara
3. L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto:
 - a. deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
 - b. si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti

dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

- c. obbliga, altresì, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
4. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
 - a) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
 - b) la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
 5. L'Appaltatore, qualora per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e per tutta la sua durata fosse necessario procedere con l'assunzione di nuovo personale, al netto dell'applicazione della clausola sociale, si obbliga ad assicurare una quota delle nuove assunzioni non inferiore al 30% sia all'occupazione di giovani con età inferiore a trentasei anni, sia all'occupazione femminile. Tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per le attività sopra descritte anche se eseguite tramite subappalto o avvalimento restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni.

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo.
 6. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 7 del presente contratto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
 7. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra,

tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato tecnico.
9. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>;
10. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del Capitolato tecnico;
11. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto.
2. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste all'art. 14 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART. 11- TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali dichiarati in fase di partecipazione alla procedura di gara. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 11 comma 6 del Dlgs. 36/2023 e s.m.i..

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e di quanto prescritto dall'art. 13 del Capitolato, in ipotesi di cambio appalto, l'appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Alla sottoscrizione del contratto tra l'Aggiudicatario e l'Università di Bologna, seguirà la stipula di uno o più contratti attuativi eventualmente accompagnati da Ordini di servizio del DEC, al cui interno verranno indicati e/ confermati, per ciascuna sede, l'orario settimanale di copertura del servizio richiesto, le tempistiche di avvio e le sedi presso cui dovrà essere svolto il servizio. L'appaltatore si impegna ad avviare le attività entro i termini indicati nella suddetta documentazione.
2. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
3. L'Università procederà al pagamento del corrispettivo, sulla base della positiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi in termini di attività svolte, nel rispetto dei requisiti di qualità e tempi previsti dal Capitolato tecnico, a cadenza mensile, attestato dalla verifica di conformità del DEC ex art. 15 del Capitolato, e previo rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
4. Si precisa che le ore effettuate dal personale dell'appaltatore devono coincidere con quelle effettivamente richieste per iscritto negli Ordini di servizio in apposita comunicazione da parte dell'Ufficio del DEC ai Responsabili intermedi dell'Appaltatore o al Responsabile del Servizio. Eventuali variazioni orarie verranno gestite tramite comunicazioni tra l'Ufficio del DEC e i Responsabili intermedi dell'Appaltatore o al Responsabile del Servizio.

5. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
6. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
7. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 120 comma 12 D.lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
8. L'emissione della fattura è subordinata:
 - all'invio della pre-fattura entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui termina il periodo di fatturazione;
 - all'emissione del certificato di regolare esecuzione per il periodo oggetto di fatturazione e pagamento da parte del RUP.
9. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
10. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
 - codice univoco ufficio (codice IPA)
 - CIG del contratto;
 - estremi (rep., prot., data stipula) del contratto;
 - periodo di riferimento cui si riferisce l'importo fatturato;
 - numero di ore svolte, con distinzione analitica del tipo (feriali diurne, notturne, festive) nel periodo di riferimento, per ciascuna sede.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

11. L'Appaltatore dovrà inoltre esibire, ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsti dalle vigenti norme, e copie delle ricevute dei

- versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'impossibilità per l'Università di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture.
12. Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
 13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 14. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 15. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del progetto inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 16. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del DEC, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;
 17. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Bologna;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Bologna o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Bologna entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;

6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, ridotto delai sensi dell'art. 106, co. 8 *[se l'OE è in possesso di certificazioni di cui all'art. 106, comma 8]* pari ad Euro mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia relativa all'esecuzione del contratto è svincolata progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
 - in caso di ritardo nell'avvio del servizio, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - in caso di ritardo rispetto agli orari di copertura del servizio o nell'adeguamento alle richieste di modifica dell'orario di svolgimento dello stesso, rispetto ai tempi stabiliti nel Capitolato tecnico e negli Ordini di Servizio (OdS), l'Università potrà applicare, per ogni giorno solare interessato dal ritardo, una penale pari all'0,5 per mille dell'importo netto mensile presunto;
 - in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi alla formazione sulla sicurezza e al possesso delle idoneità antincendio del personale addetto, secondo le caratteristiche minime previste nell'art. 11 "Formazione del personale" del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun addetto non in possesso della suddetta formazione e/o dell'idoneità;
 - in caso di mancato rispetto delle modalità di monitoraggio delle ore svolte, ivi inclusa l'indisponibilità della piattaforma e delle sue diverse funzionalità, e dei termini di riscontro alle richieste dell'Università previste dall'art. 15 del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare, per ogni giorno solare interessato dal ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto mensile presunto;
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al Codice etico e di comportamento dell'Ateneo, pubblicati sul sito <https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
 - in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti dal art. 5 "Responsabilità e obblighi dell'appaltatore" del Capitolato tecnico, qualora per la violazione accertata non sia stata prevista una penale, fra quelle precedentemente indicate, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per

- mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti circa l'applicazione della clausola sociale per l'assorbimento del personale uscente, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione accertata. Il mancato ripristino delle condizioni contrattuali entro 30 giorni potrà essere valutato dall'Amministrazione come grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto;
 - in caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 9 comma 4, lett. a) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari a 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'art. 9, comma 4, lett. b) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - in caso di violazione dell'obbligo di assicurare il 30% delle nuove assunzioni all'occupazione femminile e giovanile di cui all'art. 8 co. 5 del presente contratto, si applica una penale pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni punto percentuale di violazione. L'applicazione delle penali per le violazioni di cui all'art. 8 co. 4 lett. a) e b) e co. 5 comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'allegato II.3 del Codice, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.
2. L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ART. 17 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Mirko Merighi, in servizio presso l'Area Appalti e Approvvigionamenti.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlg. 36/2023, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura/servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento del servizio.

ARTICOLO 18 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto

in caso di:

- reiterato ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante o di quello accertato come equivalente;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
 - frode nella esecuzione del servizio;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 16 "Penali", nei seguenti casi:
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell'art.14;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. 20 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 21 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 24 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;

- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
 - *[inserire nel caso siano previste verifiche antimafia, e si stipuli decorsi 30 giorni dalla richiesta di verifica]* infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. L'operatore si impegna a affidare contratti di subappalto stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del quindi, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. / *nel caso la percentuale sia inferiore al 20%: L'operatore si impegna a affidare contratti di subappalto stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1., nella percentuale del come da dichiarazione resa in sede di offerta*

3. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

4. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c) del D.lgs 36/2023.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2023 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), D.Lgs. 36/2023.

9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto ossia qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 23 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 24 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Ilaria Carrino, in servizio presso l'Area Benessere, Salute e Sicurezza.

ARTICOLO 26 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

1. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Responsabile dell'appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, quale referente nei confronti dell'Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:
- Numero telefonico
 - Indirizzo e-mail

ARTICOLO 27 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro _____. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, nomina [indicare parte nominata Responsabile del trattamento] quale

Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto. Responsabile dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali per l'Università di Bologna è il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di _____ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web _____/in

ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), 12 (Clausola sociale), 16 (Penali), 18 (Recesso), 19 (Risoluzione del contratto), 29 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale – Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti)